

Allegato "B" al n. 22632/9833 di repertorio -----

-----STATUTO-----

DENOMINAZIONE-----

1) L'Associazione si chiama:-----

"Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato ONLUS"-----

in sigla "A.I.B.L.U.D. ONLUS".-----

Ad iscrizione avvenuta presso l'Anagrafe ONLUS, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico verrà sempre utilizzata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

SEDE-----

2) L'Associazione ha sede in Milano, Via Libero Temolo, n.4, presso BIOMEDIA.-----

DURATA-----

3) L'Associazione ha durata illimitata.-----

SCOPO-----

4) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria ed in particolare, ispirandosi alla Convenzione Internazionale dei Diritti dei Minori (O.N.U., 1989) ed a concetti di globalità ed efficienza nell'assistenza perinatale, persegue gli scopi di seguito elencati.-----

Attività Istituzionale-----

- promozione, creazione e organizzazione in Italia di nuove Banche del Latte Umano Donato (BLUD) con varie modalità che prevedono anche la donazione di attrezzature necessarie allo svolgimento della loro attività, privilegiando la costituzione di nuove banche nelle aree carenti;-----

- coordinamento dell'attività delle Banche del Latte Umano Donato (BLUD) esistenti in Italia;-----

- attività di consulenza e di preparazione di linee guida adeguate ed aggiornate con la finalità di migliorare la qualità nelle procedure operative delle BLUD;-----

- fornitura alle BLUD delle competenze necessarie per svolgere la loro attività, anche attraverso la soluzione di particolari problemi organizzativi e gestionali.-----

Attività connesse-----

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:-----

- promozione e diffusione dell'allattamento materno;-----

- promozione e diffusione della donazione del latte materno;-----

- promozione e diffusione dell'utilizzo del latte umano donato nei Centri di Neonatologia e, in particolare, nelle Terapie Intensive Neonatali;-----

- diffusione in ambito nazionale ed internazionale delle "Linee Guida per la costituzione e l'organizzazione di una BLUD" elaborate dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN), e promozione del loro aggiornamento periodico, oltre che della verifica del rispetto di tali



Linee Guida da parte delle BLUD stesse;-----

- promozione di studi e attività di ricerca scientifica sul latte umano e sul suo utilizzo;-----

- sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'importanza e i vantaggi del latte di donna e sulla sua donazione;-----

- promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento a favore degli associati;-----

- informazione alle madri sulle tematiche dell'allattamento al seno e della donazione del latte alle BLUD.-----

5) L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.-----

**SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE**-----

6) Sono soci (persone o enti) dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.-----

La domanda di iscrizione all'Associazione deve essere compilata su appositi moduli e presentata alla segreteria dell'Associazione. Essa deve contenere, oltre ai dati anagrafici, tutte quelle notizie che possano contribuire a conoscere meglio l'iscrivendo.-----

Il Segretario curerà la trasmissione della domanda al Consiglio Direttivo la cui decisione sarà apposta in calce alla domanda. Nel caso di decisione positiva l'iscritto dovrà versare la quota di iscrizione annuale.-----

Avvenuto il versamento, il Presidente consegnerà la tessera di iscrizione, inserendo il nominativo nel registro ufficiale degli iscritti.---

I soci si distinguono in:-----

. Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione;-----

. Soci Ordinari: coloro che sono entrati successivamente, facendone richiesta;-----

. Soci Onorari: coloro cui tale qualifica viene attribuita su designazione motivata del Consiglio Direttivo, per aver sostenuto con particolare merito l'attività dell'Associazione.-----

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.-----

Essi sono obbligati a rispettare il presente statuto ed hanno il diritto di partecipare alla vita associativa e di intervenire nelle assemblee con diritto di voto.-----

7) L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.-----

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.-----

Le quote sono intransferibili.-----

8) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.-----



I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.

#### PATRIMONIO

9) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- contributi derivanti da sponsorizzazioni;
- utili derivanti da manifestazioni, concerti, conferenze, e simili;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvi i rimborsi previsti per gli associati per le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa esibizione della relativa documentazione.

#### ASSEMBLEA

11) L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per



deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Associazione.

12) Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera spedita, anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo risultante dai libri sociali, a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

13) Ogni socio maggiorenne, quale ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di un socio.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

14) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

15) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

16) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota



associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

#### PRESIDENTE

17) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, oltre che il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

18) Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il Segretario Tesoriere coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni, assiste alle adunanze degli Organi dell'Associazione e cura gli aspetti amministrativi, tecnici e organizzativi.

#### ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

19) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

20) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni ed i Revisori sono rieleggibili.

La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.-----

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

21) L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.-----

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

**NORME APPLICABILI**-----

22) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.-----

F.to GUIDO MORO-----

F.to ANNA FERRELLI - notaio-----